

STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita la associazione di promozione sociale nella forma di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale, quale Ente del Terzo Settore, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice Civile e della normativa in materia, denominata: **"A.R.C.O. A.P.S. - ASSOCIAZIONE RICREATIVA CITTADINI OPEROSI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ETS"**.

La locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" verrà integrato nella denominazione solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al Registro Unico Nazione del Terzo Settore.

L'associazione ha sede nel Comune di Masi (PD).

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto, comportando comunque l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata unicamente a seguito di delibera dell'assemblea degli associati e dovrà essere tempestivamente comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - STATUTO

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto e agisce nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea degli associati può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3 - EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Articolo 4 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo Statuto è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 5 - FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro nè diretto nè indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La associazione è apartitica e aconfessionale, non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, nè qualsivoglia altro tipo di discriminazione. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Lo scopo generale dell'Associazione è promuovere la solidarietà sociale, l'inclusione e l'educazione permanente attraverso la raccolta alimentare, il trasporto anziani, il supporto scolastico e la formazione culturale/digitale. Si propone di contrastare l'isolamento e la povertà, di sostenere l'autonomia e il benessere delle persone anziane, di promuovere l'istruzione, la cultura e le competenze digitali, di sviluppare la collaborazione intergenerazionale e del senso di comunità, collaborando con istituzioni locali, scuole e offrendo attività laboratoriali e di alfabetizzazione anche informatica.

Per il raggiungimento di tale scopo l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, le seguenti attività di interesse generale (così come definite dall'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117):

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, lettera a);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, lettera c);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, lettera d);
- formazione universitaria e post-universitaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, lettera g);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, lettera f);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, lettera h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, lettera i);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, lettera l);
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, lettera s);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5, comma 1, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, lettera u).

Le attività sopra esposte verranno perseguite mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, delle seguenti azioni:

- attività di raccolta e distribuzione di prodotti alimentari e beni di prima necessità a favore di soggetti indigenti e in condizione di svantaggio e fragilità;
- organizzazione e gestione di servizi di trasporto e accompagnamento a favore di persone anziane o con ridotta mobilità o fragili per visite mediche, esami clinici e terapie e necessità sanitarie in genere;
- gestione, manutenzione e messa a disposizione (anche in forma di comodato d'uso gratuito o agevolato) di ausili per la mobilità e attrezzature sanitarie, quali a titolo esemplificativo: carrozzine, deambulatori, stampelle e altri presidi atti a favorire l'autonomia e il recupero funzionale dei soggetti fragili;
- collaborazione attiva con scuole dell'infanzia e primarie per attività extrascolastiche, laboratori creativi, progetti di integrazione, supporto didattico;
- organizzazione di corsi di lingue estere per diverse fasce d'età anche per favorire l'integrazione e lo scambio interculturale;
- attività di alfabetizzazione informatica per l'uso del computer e cellulari (e-learning) attraverso attività di formazione e assistenza sull'uso di nuove tecnologie (computer,

Interventi e servizi sociali

Interventi e servizi sociali

Interventi e servizi sociali

smartphone, tablet) e dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione (SPID, Fascicolo Sanitario Elettronico) per ridurre il divario digitale, con particolare attenzione alla popolazione anziana;

- organizzazione e gestione di attività culturali e artistiche, inclusa la realizzazione di mostre anche fotografiche, rassegne d'arte e manifestazioni culturali volte a valorizzare il patrimonio locale e la creatività, incontri interculturali e iniziative di socializzazione per combattere l'isolamento.

La associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale qui sopra esposte, purchè siano rispetto ad esse, secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e secondo i criteri e i limiti definiti dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n. 107 e sue modifiche e integrazioni. La loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo, ma dovranno essere coerenti con la finalità dell'associazione e approvate dall'assemblea degli associati, quale organismo democratico rappresentativo dell'intero corpo associativo. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

Articolo 6 - AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

Possono partecipare all'associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzarle, altre associazioni di promozione sociale, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro. Il numero degli enti senza scopo di lucro o del terzo settore partecipanti all'associazione non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se, nel corso della vita dell'associazione, il numero degli associati diviene inferiore a quello minimo richiesto dal D. Lgs. 117/2017, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione sarà cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore se non formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta obbligatoria dell'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della stessa. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'associazione stessa.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 (trenta) giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non può comunque essere posta, rispetto l'ammissione di nuovi associati:

- alcuna limitazione rispetto alle loro condizioni economiche;
- alcuna discriminazione di qualsiasi natura.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La partecipazione sociale non è condizionata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale e non è possibile il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Articolo 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere, se iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, liberamente gli organi sociali/direttivi e di essere liberamente eletti negli stessi oltreché votare per ogni deliberazione assembleare, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei Regolamenti secondo quanto previsto dall'articolo 24 di cui al D.Lgs 117/2017;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - poter partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs 117/2017;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
 - votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
 - poter consultare i libri sociali secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e meglio specificato all'articolo 27 del presente statuto;
- e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - mantenere un comportamento non contrario agli interessi dell'associazione;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea.

Agli associati non può essere riconosciuto alcun diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non si può collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Articolo 8 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione, o per mancato pagamento della quota associativa entro i termini.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo che provvederà all'annotazione nel Libro degli associati; il recesso ha effetto allo scadere dell'anno sociale in corso purché effettuato con almeno 3 (tre) mesi in anticipo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, solo per gravi motivi, con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro 30 (trenta) giorni all'assemblea.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro degli associati.

Articolo 9 - QUALITÀ DI VOLONTARIO

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione come meglio specificato all'articolo 25 del presente statuto.

Articolo 10 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (eventuale);
- l'Organo di revisione (eventuale).

Essi sono liberamente eleggibili.

Articolo 11 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione e/o mediante comunicazione sul sito web o altre modalità telematiche che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione.

Nel caso di prima e seconda convocazione dell'Assemblea, la seconda convocazione deve avvenire ad almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

In mancanza di regolare convocazione l'assemblea delibera validamente quando sia costituita in forma totalitaria e pertanto:

- siano presenti, in proprio o per delega, all'assemblea tutti gli associati legittimati ad intervenire;
- siano presenti all'assemblea tutti i membri del Consiglio Direttivo ovvero che costoro dichiarino di essere informati della riunione e di non opporsi agli argomenti posti all'ordine del giorno mediante dichiarazione scritta che dovrà essere conservata agli atti dell'Associazione presso la sede;
- siano presenti all'assemblea tutti i membri dell'organo di controllo eventualmente in carica ovvero che costoro dichiarino di essere informati della riunione e di non opporsi agli argomenti posti all'ordine del giorno mediante dichiarazione scritta che dovrà essere conservata agli atti dell'Associazione presso la sede.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

I soci possono votare per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato votante e che tale modalità sia stata indicata nell'avviso di convocazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Se l'associazione supera i 500 (cinquecento) associati può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

L'adunanza può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri.

In particolare, è necessario che:

- sia possibile l'individuazione del luogo della riunione ove saranno presenti almeno il

Presidente e il Segretario;

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, producendo e prendendo visione di ogni documento necessario utile od opportuno.

Gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. Fermo restando il rispetto del metodo collegiale, nonché i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri, si ritiene inoltre idonea a discutere e deliberare l'assemblea, totalitaria ovvero regolarmente convocata, il cui svolgimento avvenga in modalità totalmente telematica, per la quale saranno forniti a ciascun avente diritto d'intervento i diretti collegamenti (link, credenziali di accesso o comunque qualsiasi altra legittima modalità di accesso) alla riunione assembleare, ritenendosi non necessaria la fissazione del luogo fisico di convocazione della riunione e pertanto la simultanea presenza nello stesso luogo del Presidente e del soggetto verbalizzante, nonché la simultanea e contestuale sottoscrizione del relativo verbale da parte del Presidente e del soggetto verbalizzante, il tutto entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.

Articolo 12 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, in sede di elezione dell'organo amministrativo, ne delibera preventivamente il numero;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- d) approva il Bilancio di Esercizio ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 117/2017;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) discute ed approva i programmi di attività;
- i) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- l) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- n) delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione;
- o) determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dal presente statuto;
- p) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi di quanto indicato nel presente statuto.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo.

Articolo 13 - VALIDITÀ ASSEMBLEE

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente, in proprio o per delega, almeno la metà degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che deve avvenire ad almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di 3 (tre) o 5 (cinque) deleghe: 3 (tre) quando il numero degli associati è inferiore a 500 (cinquecento), 5 (cinque) se il numero è non inferiore a 500 (cinquecento).

Per i soci collettivi (quali altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro) questi votano in assemblea tramite il loro legale rappresentante.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà degli associati (conteggiando anche i rappresentati per delega), mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e prese comunque a maggioranza. Le votazioni si svolgono con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 (tre quarti) degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei soci.

Ciascun associato ha un voto nel rispetto dell'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile; agli associati che siano enti del Terzo settore sono attribuiti più voti, sino ad un massimo di 5 (cinque), con le seguenti formule:

- 1 (uno) voto fino a 100 (cento) associati o aderenti;
- 2 (due) voti da 101 (centouno) a 200 (duecento) associati o aderenti;
- 3 (tre) voti da 201 (duecentouno) a 300 (trecento) associati o aderenti;
- 4 (quattro) voti da 301 (trecentouno) a 400 (quattrocento) associati o aderenti;
- 5 (cinque) voti oltre i 401 (quattrocentouno) associati o aderenti.

I membri dell'organo di amministrazione non possono votare:

- nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità (ivi compresa l'approvazione di bilanci e rendiconti);
- nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità degli organi di revisione contabile.

Articolo 14 - VERBALIZZAZIONE

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Articolo 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione deve nominare un Consiglio Direttivo. La nomina di tali amministratori spetta all'assemblea degli associati. Coloro che vengono nominati all'interno del Consiglio Direttivo devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 (tre) componenti [se superiore a 3 (tre), dovrà comunque essere dispari e non superiore a 11 (undici) membri] membri eletti dall'assemblea tra i propri associati; tra questi l'assemblea

eleghge anche il Presidente ed il Vicepresidente di cui all'articolo 16 del presente statuto. Il numero massimo di componenti è deciso dall'Assemblea prima della votazione. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione; si ricorda che in nessun caso è ammessa la cooptazione.

Dura in carica per n. 4 (quattro) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per massimo n. 2 (due) mandati consecutivi (salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il parziale/totale rinnovo del Consiglio Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti). Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati (categorie: soci "persone fisiche", soci "altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro").

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti: nel caso in cui fosse composto da soli 3 (tre) membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità l'argomento in votazione non è approvato ed eventualmente la votazione deve essere riproposta.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato attraverso un'ideonea comunicazione inviata ai suoi membri che contenga ordine del giorno, data, ora e sede della riunione, almeno 7 (sette) giorni prima. In caso di comprovata urgenza anche entro 3 (tre) giorni.

In mancanza di regolare convocazione l'organo amministrativo delibera validamente quando sia costituito in forma totalitaria e pertanto:

- siano presenti alla riunione, in presenza o in audio-video collegamento, tutti i membri del Consiglio Direttivo, dichiarandosi tutti sufficientemente informati;
- siano presenti alla riunione tutti i membri dell'organo di controllo eventualmente in carica ovvero che costoro dichiarino di essere informati della riunione e di non opporsi agli argomenti posti all'ordine del giorno mediante dichiarazione scritta che dovrà essere conservata agli atti dell'Associazione presso la sede.

RIUNIONE IN AUDIO-VIDEO COLLEGAMENTO.

L'adunanza può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri.

In particolare, è necessario che:

- sia possibile l'individuazione del luogo della riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario;
- sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, producendo e prendendo visione di ogni documento necessario utile od opportuno.

Fermo restando il rispetto del metodo collegiale, nonché i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri, si ritiene inoltre idonea a discutere e deliberare la riunione del Consiglio Direttivo, totalitaria ovvero regolarmente convocata, il cui

svolgimento avvenga in modalità totalmente telematica, per la quale saranno forniti a ciascun avente diritto d'intervento i diretti collegamenti (link, credenziali di accesso o comunque qualsiasi altra legittima modalità di accesso) alla riunione, ritenendosi non necessaria la fissazione del luogo fisico di convocazione della riunione e pertanto la simultanea presenza nello stesso luogo del Presidente e del soggetto verbalizzante, nonché la simultanea e contestuale sottoscrizione del relativo verbale da parte del Presidente e del soggetto verbalizzante, il tutto entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- redige e presenta all'assemblea il Bilancio di Esercizio ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 117/2017;
- elabora e dà esecuzione alle linee generali programmatiche delle attività approvate dall'assemblea;
- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- provvede alla domanda di iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché l'eventuale attribuzione della rappresentanza dell'ente, precisando se è disgiunta o congiunta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di predisporre annualmente il Bilancio di Esercizio (secondo quanto previsto dall'articolo 21 del presente statuto) da proporre poi in approvazione all'Assemblea dei Soci.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; a tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'articolo 8 commi 1 e 2 del D.Lgs 117/2017.

Articolo 16 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 17 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti

dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti; in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni che hanno più di 500 (cinquecento) associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se istituito, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

Articolo 18 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Si deve nominare un revisore legale (iscritto al relativo registro) dei conti o incaricare una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 19 - FONDO DI DOTAZIONE - PATRIMONIO MINIMO - OBBLIGAZIONI DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE

Allo scopo di acquisire la personalità giuridica, viene costituito un Fondo di dotazione determinato in Euro 15.000,00 (quindicimila/00), che consiste nel Patrimonio minimo che costituirà apposita voce del Bilancio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017.

Questo potrà essere aumentato con decisione dei soci, secondo le maggioranze previste per le modifiche statutarie, a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito, mediante:

- a) il conferimento di una somma liquida e disponibile;
- b) il conferimento di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica;
- c) il passaggio di riserve disponibili al Fondo di dotazione.

In conformità a quanto previsto dall'art. 22, quarto comma, del D.Lgs. n. 117/2017, nelle ipotesi previste dalle precedenti lettere b) e c), il valore dei beni conferiti deve risultare da una relazione giurata, allegata al relativo verbale, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Quando risulta che il Patrimonio minimo di cui al presente articolo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, convocare l'assemblea per

deliberare la ricostituzione del Patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'Ente.

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il relativo procedimento d'iscrizione è regolato ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017.

Per le obbligazioni dell'Ente risponde soltanto l'Ente con il suo patrimonio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, settimo comma, del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 20 - RISORSE ECONOMICHE - PATRIMONIO

Le risorse economiche e il Patrimonio dell'associazione sono costituiti da:

- il Patrimonio Minimo quale Fondo di Garanzia istituito ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017 ammontante ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00), che costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione, strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica;
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi, così come disciplinati dall'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

Gli associati receduti, esclusi o comunque cessati hanno la totale assenza di diritti sul Patrimonio dell'associazione. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, non rivalutabili e non trasferibili.

Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 21 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'associazione ha il dovere di rispettare fedelmente quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs 117/2017. In particolare, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali/direttivi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 commi 2 e 3 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle previste finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 22 - BILANCIO

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il bilancio di esercizio deve essere redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea degli associati. Esso deve essere formato dallo stato patrimoniale; dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla

relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

Il Bilancio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore entro 180 (centoottanta) dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Articolo 23 - BILANCIO SOCIALE

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Tutti gli adempimenti connessi al presente articolo statutario sono di competenza del Consiglio Direttivo e devono essere posti in essere da questi.

Articolo 24 - PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati (fatto comunque salvo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria) solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 20% (venti per cento) del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Articolo 25 - VOLONTARI - ASSICURAZIONE

L'associazione opera prevalentemente mediante il lavoro volontario degli associati ed è tenuta a iscrivere in un apposito Registro dei volontari coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, attraverso l'associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo o altri separati provvedimenti normativi. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai fini di cui al comma precedente, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di euro 10,00 (dieci/00) giornalieri ed euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai fini del presente statuto non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74, salvo per quanto riguarda gli obblighi assicurativi dei volontari di cui all'art. 18 del D.Lgs 117/2017, per i quali detto articolo 18 del D.Lgs 117/2017, non prevede esclusione.

Articolo 26 - SCIoglimento o ESTINZIONE DELL'ENTE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'associazione o estinzione, deliberata con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. Il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo le modalità previste dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017, su deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati. A partire dalla data di operatività del RUNTS la devoluzione è efficace solo una volta acquisito il parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs 117/2017.

Articolo 27 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E LORO ESAME DA PARTE DEGLI ASSOCIATI

Oltre a redigere, pubblicare e tenere aggiornati annualmente sul proprio sito web (o su quello della Rete Associativa cui l'associazione dovesse far parte):

1. Il Bilancio Sociale (Redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte), nel caso l'associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 (uno) milione di euro.

2. Le informazioni sugli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, (quando l'associazione dovesse superare con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate i centomila euro annui).

L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: presentazione di una domanda per iscritto indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo con indicata la presa visione del divieto di estrarne copia, di alterarli, di divulgarne le informazioni contenute. L'esame dei documenti dovrà avvenire, alla presenza del Rappresentante Legale dell'associazione o di un suo delegato, entro massimo 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Consiglio Direttivo della richiesta scritta.

Articolo 28 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

Articolo 29 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) e successivamente al Codice civile e alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa nazionale e regionale in materia.

Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.

Luigi Tognini
Caterina Dall'Aglia
M. M. M. M.

Cecilia Pauer